

N. 00184/2018REG.PROV.COLL.

N. 08258/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8258 del 2017,
proposto da:
N. J., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Pirro, domiciliata ex art. 25
Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo
di Ferro, n. 13;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna
Maria Moramarco e Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via Polibio, n. 15;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV n.
01246/2017, resa tra le parti, concernente il decreto di decadenza dall'assegnazione
di un alloggio E.R.P.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Valerio Perotti e udito per le parti l'avvocato Maria Romana Ciliutti, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Lepore;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia notificato il 17 marzo 2017 la sig.ra N. J. impugnava il decreto di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. del Comune di Milano, in data 6 ottobre 2016, contestandone l'illegittimità per eccesso di potere.

Tale provvedimento era stato adottato a seguito dell'accertamento dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario e della sua abusiva cessione a terzi.

Ad avviso della ricorrente, invece, l'amministrazione non avrebbe effettuato un numero sufficiente di accessi *in loco* per verificare la sua effettiva presenza nell'alloggio, essendo dovute le sue assenze a contestuali impegni di lavoro; quanto invece ai terzi presenti (in sua assenza) nell'immobile, si sarebbe trattato dei propri stretti congiunti, ossia gli anziani genitori, ottuagenari ed una sorella gravemente malata, tutti legittimati – secondo la ricorrente – ad essere considerati parte del proprio nucleo familiare.

Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza delle contrarie pretese, chiedendone la reiezione del ricorso.

2. Con sentenza 5 giugno 2017, n. 1246, resa in forma semplificata, l'adito tribunale, sez. IV, ha respinto il ricorso, stante il corretto svolgimento delle procedure di controllo da parte del Comune e la doverosità del provvedimento adottato, una volta riscontrata la sussistenza dei relativi presupposti di legge.

3. Avverso tale decisione la sig.ra N. J. ha interposto appello, articolato nei seguenti motivi:

Erroneità del giudicato e difetto di motivazione in ordine alla valutazione del presunto abbandono dell'alloggio ERP da parte della appellante. Erroneità e carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 1/2004;

Erroneità del giudicato e difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei vizi di illegittimità per eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, necessità e ragionevolezza e del principio di affidamento. Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione;

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Milano ha eccepito l'infondatezza del gravame, chiedendone pertanto il rigetto.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2017, sentite le parti e informatele della possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.

4. L'appello è infondato.

4.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che la decisione impugnata si sarebbe fondato solamente sull'esito negativo di alcuni accertamenti e sulla erronea presunzione che l'alloggio *de quo* non sarebbe abitato stabilmente dal nucleo familiare della famiglia N. J., ma non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori contrari ritualmente offerti da essa ricorrente.

In particolare ha evidenziato inoltre come la stessa legge imponga che gli accertamenti siano svolti attraverso diversi sopralluoghi, effettuati in orari diversi e soprattutto, non sempre coincidenti con quelli in cui generalmente le persone sono impegnate fuori di casa per ragioni lavorative: di conseguenza i due soli rapporti informativi redatti dall'A. di Milano nell'arco di tempo di due anni circa (14 maggio 2014 e 20 ottobre 2016), attestanti l'esito negativo di quattro accertamenti, non sarebbero di per sé sufficienti a far presumere l'abbandono dell'alloggio da parte del beneficiario ed a legittimare la decadenza dall'assegnazione.

Del resto la sua riscontrata assenza dall'alloggio sarebbe agevolmente spiegabile con i propri impegni di lavoro, svolgendo attività di assistente sanitaria che la

obbligherebbe ad assentarsi da casa in orari e periodi diversi, oltre che nelle ore serali e notturne.

I primi giudici, poi, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe inopinatamente disatteso o sottovalutato la certificazione attestante la propria residenza anagrafica presso l'alloggio in questione e le ricevute di pagamento dei canoni di locazione..

Tali argomenti non sono persuasivi.

Circa il primo ordine di censure, risulta dagli atti che in data 14 maggio 2014 l'A. Milano effettuava un sopralluogo presso l'alloggio dell'appellante per verificare la situazione abitativa del nucleo; nel corso della visita ispettiva la ricorrente risultava assente, ma l'alloggio risultava occupato da una persona che non si riusciva ad identificare.

In data 15 settembre 2014 l'A. Milano, a seguito di altro sopralluogo e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del r.r. n. 1 del 2004, inviava nota al Comune di Milano per dare seguito agli adempimenti previsti dalla norma suddetta.

Il Comune di Milano, prima di attivare la procedura di decadenza per cessione parziale di alloggio, chiedeva all'A. di esperire ulteriori accertamenti per appurare se la ricorrente abitasse effettivamente nell'alloggio e se quest'ultimo risultasse occupato da persone terze non autorizzate, con specifico riferimento ai sigg. N. S. e N. P. che, sebbene non facessero parte del nucleo familiare all'atto dell'assegnazione, risultavano residenti anagraficamente in fin dal 6 agosto 2009;. veniva altresì richiesto di precisare se, in relazione alle suddette persone, l'assegnataria dell'alloggio avesse eventualmente presentato richiesta di ospitalità e/o ampliamento del nucleo familiare.

Il riscontro dell'A. era negativo, i sigg. sigg. N. S. e N. P. risultando a tutti gli effetti di legge ospiti non autorizzati; del resto solo in data 1° settembre 2015 l'odierna appellante delegava la sorella N. N. a presentare richiesta di ampliamento

del nucleo familiare, ma l'esito del nuovo sopralluogo effettuato il 20 ottobre 2015 dall'A. dava esito negativo, in quanto non veniva rilevata la presenza di alcun soggetto, né degli ospiti né tantomeno della titolare dell'alloggio e dai vicini si apprendeva che l'assegnataria si trovava da circa una settimana nel proprio paese di origine, da cui tutti spesso facevano la spola, alternandosi con altri parenti.

L'A. non avendo potuto stabilire l'identità delle persone ospitate e stante l'assenza della ricorrente dall'alloggio assegnatole, notificava pertanto alla richiedente il 25 gennaio 2016 un preavviso di rigetto della richiesta di ampliamento del nucleo assegnatario, evidenziando i motivi ostativi; in assenza di riscontro il successivo 20 aprile 2016 l'A. comunicava quindi il rigetto dell'istanza di ampliamento, notificata per compiuta giacenza (come risulta agli atti di causa) e chiedeva al Comune di procedere ai sensi dell'art. 20, comma 9 del r.r. n. 1 del 2004.

Il Comune di Milano esperiva attraverso la Polizia locale ulteriori accertamenti e nel corso dei sopralluoghi effettuati, senza preavviso, in giorni ed orari diversi (il 20 maggio 2016 alle ore 11.30 e 14.50, nonché il 23 maggio 2016, alle ore 8,15, 12,00 e 15), veniva accertata l'assenza di persone nell'abitazione, il non funzionamento del campanello della porta d'ingresso e la casella postale piena; veniva altresì riferito da vicini che l'appartamento, già occupato abusivamente da stranieri, risultava disabitato.

In data 21 giugno 2016 il Comune di Milano inviava quindi alla ricorrente la comunicazione – notificata in data 23 agosto 2016 per compiuta giacenza – di avvio del procedimento di decadenza dell'assegnazione, con invito a presentare eventuali deduzioni scritte (doc. 12 Comune) e, stante l'assenza di qualunque riscontro, il 7 ottobre 2016 veniva infine adottato il decreto di decadenza dall'assegnazione.

Sulla scorta di tali inequivoci e non contestati elementi di fatto le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici non meritano le censure appuntate, avendo il tribunale correttamente dato atto della sicura ricorrenza dei presupposti per

l'adozione del provvedimento – a tal punto obbligatorio – di decadenza ex art. 18, comma del r.r. n. 1 del 2004, nei confronti di chi *“nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari, o di salute o di lavoro”*.

La coerenza e la consistenza di tale quadro probatorio non è scalfita dalla sola certificazione anagrafica prodotta dall'interessata circa la propria residenza anagrafica, senza soluzione di continuità, presso l'alloggio assegnato, trattandosi di certificazione fondata sulla attestazione unilaterale dell'interessata che ben può non corrispondere alla dimora effettiva (cfr. Cons. Stato, IV, sentenza 18 ottobre 2002, n. 5746); né la circostanza di aver corrisposto i canoni locatizi costituisce prova certa dell'effettiva presenza dell'interessata ovvero di terzi, anche se non aventi titolo, nel suddetto appartamento.

Il motivo deve essere pertanto respinto.

4.2. Con il secondo motivo di appello, invece, viene censurato il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di ampliamento del nucleo familiare, sostanzialmente deducendo una scorretta istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità, necessità e ragionevolezza.

Anche tale censura, oltreché generica, è infondata.

Alla luce degli elementi di fatto sopra ricordati non può ragionevolmente dubitarsi della completezza e puntualità dell'istruttoria condotta dalla competente amministrazione, che risulta priva dalle carenze lamentate dall'appellante, essendo appena il caso di rilevare che quest'ultima si è limitata ad una generica contestazione di quelle risultanze, senza fornire alcun elemento probatorio, anche solo indiziario, dell'effettiva sua presenza nell'alloggio in questione.

5. In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Comune di Milano, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Perotti

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO